



Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Determinazioni relative all'adeguamento ai valori limite per le emissioni di NO_x di cui alla prescrizione n. 18 del D.M. n. 140 del 17 luglio 2020 di autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica AdI Energia S.r.l. di Taranto (ex articolo 8, commi 1 e 2, del DPCM 29 settembre 2017).

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, il titolo III-bis della Parte seconda concernente la disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);

VISTO il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 che stabilisce che lo stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. costituisce stabilimento di interesse strategico nazionale;

VISTO il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89 e, in particolare, l'articolo 1, comma 9;

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2017/1442 del 31 luglio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 212 del 17 agosto 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), per i grandi impianti di combustione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2017, recante *"Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2016, n. 13"*, e in particolare:

- l'articolo 8, comma 1, che stabilisce che : *"Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvederà ad avviare il riesame dell'AIA per le centrali termoelettriche presenti all'interno dello stabilimento ILVA di Taranto S.p.A. in A.S. (ex Taranto Energia) per l'adeguamento alla decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione del 31 luglio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per i grandi impianti di combustione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 212 del 17 agosto 2017"*;

- l'articolo 8, comma 2, che stabilisce che: *"L'adeguamento alla decisione di esecuzione di cui al comma 1 dovrà avvenire entro il 17 agosto 2021, in conformità all'art. 21, comma 3, della direttiva 2010/75/UE, così come recepita dall'art. 29-octies del decreto legislativo n. 152/2006"*;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 140 del 17 luglio 2020 di riesame complessivo dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'esercizio della centrale termoelettrica della società ArcelorMittal Italy Energy S.r.l. (ora AdI Energia S.r.l., nel seguito Gestore), sita nel comune di Taranto, ai fini dell'adeguamento alla Decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione europea del 31 luglio 2017 (ex articolo 8, commi 1 e 2, del DPCM 29 settembre 2017);

VISTO l'articolo 5, comma 2, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017 che stabilisce che: *"I commissari straordinari, i quali svolgono ai sensi dell'articolo 1, comma 1 lettera b) del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 le attività esecutive e di vigilanza funzionali all'attuazione del piano ambientale, in presenza di ritardi dovuti a cause non dipendenti dalla volontà del Gestore o di eventuali modifiche progettuali richieste da quest'ultimo, con invarianza del termine ultimo per la realizzazione degli interventi, possono richiedere all'Autorità competente di convocare apposita Conferenza di Servizi ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base degli esiti della Conferenza di Servizi, può procedere ad impartire specifiche prescrizioni al Gestore, aggiornando le disposizioni del Piano, ferma restando la scadenza del 23 agosto 2023"*;

VISTA l'istanza del 24 ottobre 2022 presentata dai Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (A.S.) (nel seguito Commissari straordinari), acquisita in pari data al protocollo n. MiTE/131447, con cui, dando seguito alla richiesta ricevuta dalla Società AdI Energia S.r.l. con nota protocollo n. CET 88/2022 del 7 ottobre 2022, è stata chiesta l'attivazione della Conferenza di Servizi ex articolo 5, comma 2, del DPCM 29 settembre 2017 e articolo 1, comma 9, del decreto legge n. 61/2013, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 89 e successive modificazioni, per il differimento al 31 luglio 2023 del termine del 1° gennaio 2023 previsto dalla prescrizione n. 18 del DM n. 140 del 17 luglio 2020 per l'entrata in vigore dei nuovi valori limite in concentrazione (60 mg/Nm³ come media giornaliera e 50 mg/Nm³ come media annua) fissati per le emissioni di ossidi di azoto (NOx) ai camini E1, E2 ed E3, relativi ai monoblocchi rispettivamente MB1, MB2 ed MB3 della sezione CET2 della centrale termoelettrica;

CONSIDERATO che i Commissari straordinari hanno rappresentato che le richieste della Società risultano supportate da ragioni tecnicamente motivate;

CONSIDERATO che la Centrale termoelettrica AdI Energia S.r.l., costituita da due sezioni denominate CET2 e CET3 situate all'interno dello stabilimento siderurgico di Taranto della società Acciaierie d'Italia S.p.A., è autorizzata ad utilizzare i gas siderurgici provenienti dallo stabilimento siderurgico e il vapore e l'energia prodotti sono integralmente ceduti allo stesso stabilimento;

VISTO il verbale, trasmesso ai partecipanti con nota protocollo n. MiTE/142378 del 15 novembre 2022, della riunione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017 e dell'articolo 1,

comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, che ha avuto luogo in data 14 novembre 2022;

CONSIDERATO l'articolo 14 ter, comma 7, della legge 241/90 che prevede che *"All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2. l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza"*;

PRESO ATTO che la Conferenza, nella riunione del 14 novembre 2022, acquisiti i pareri e le determinazioni delle Amministrazioni e Enti rappresentati in merito alla richiesta di differimento del termine del 1° gennaio 2023 previsto per l'entrata in vigore dei valori limite in concentrazione fissati per le emissioni di NOx dalla prescrizione n. 18 del DM n. 140 del 17 luglio 2020, registrati la mancata partecipazione della Provincia di Taranto e del Comune di Statte e il dissenso espresso dal Comune di Taranto senza proporre specifiche condizioni, ha ritenuto di accogliere la richiesta di differimento nel rispetto delle prescrizioni indicate dalla Commissione istruttoria per l'AIA-IPPC e riportate nel verbale della riunione;

PRESO ATTO della scadenza del termine del 1° gennaio 2023 previsto per l'entrata in vigore dei valori limite in concentrazione fissati per le emissioni di NOx dalla prescrizione n. 18 del DM n. 140 del 17 luglio 2020;

DECRETA

Articolo 1

**(ID 53/13554 - Prescrizione n. 18 del DM 140 del 17/07/2020 –
Valori limite per le emissioni di NOx)**

1. Fermi restando per il Gestore gli obblighi, non oggetto del presente provvedimento, previsti dal DM n. 140 del 17 luglio 2020 di autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'esercizio della centrale termoelettrica sita nel comune di Taranto della società AdI Energia S.r.l., identificata dal codice fiscale 10354910969, con sede legale in Viale Certosa, 239 - 20151 Milano, al fine di pervenire all'adeguamento ai valori limite fissati per le emissioni di NOx della sezione CET2 dalla prescrizione n. 18 del DM n. 140 del 17 luglio 2020, si prescrive al Gestore il rispetto delle specifiche condizioni di seguito riportate.
2. Gli interventi previsti ai fini del rispetto dei valori limite fissati per le emissioni di NOx dalla prescrizione n. 18 del DM n. 140 del 17 luglio 2020 devono essere realizzati nel rispetto della documentazione presentata dal Gestore con la nota del 7 ottobre 2022, protocollo n. CET 88/2022.
3. Preso atto del sistema di trattamento delle emissioni della sezione CET2 individuato e descritto nella nota protocollo n. CET 88/2022 e considerato lo schema di esercizio previsto per ogni monoblocco nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 luglio 2023, il termine del 1° gennaio 2023, previsto dalla prescrizione n. 18 del DM n. 140 del 17 luglio 2020 per l'entrata in vigore dei nuovi valori limite in concentrazione, è differito con riferimento alle sole emissioni di NOx alle condizioni di seguito specificate e definite per ciascun monoblocco considerando i periodi,

previsti dal Gestore, di fermo, di esercizio senza sistema di trattamento e di esercizio con sistema di trattamento:

Monoblocco/Camino	Periodi di fermo	Periodo di differimento	VLE Nel periodo di differimento [mg/Nm³]	VLE AIA (DM n. 140 del 17 luglio 2020, prescrizione n. 18) al termine dell'installazione del sistema SCR-DeSOx-FILTRI [mg/Nm³]
MB1 Camino 1	Dal 01/01/2023 al 31/03/2023 Dal 01/08/2023 al 30/09/2023	<u>4 mesi</u> Dal 1/04/2023 al 31/07/2023	98 m.g. 80 m.a.	Dal 1/10/2023 60 m.g. 50 m.a.
MB2 Camino 2	Dal 01/06/2023 al 31/07/2023	<u>5 mesi</u> Dal 1/01/2023 al 31/05/2023	98 m.g. 80 m.a.	Dal 1/08/2023 60 m.g. 50 m.a.
MB3 Camino 3	Dal 01/04/2023 al 31/05/2023	<u>3 mesi</u> Dal 1/01/2023 al 31/05/2023	98 m.g. 80 m.a.	Dal 1/06/2023 60 m.g. 50 m.a.
Nota 1: I valori limite si riferiscono ad un tenore di O ₂ di riferimento pari al 3% Nota 2: m.g. = media giornaliera e m.a. = media annua				

4. Il calcolo della media annuale relativa all'anno 2023 terrà conto dei diversi valori limite annuali previsti per i tre monoblocchi e, quindi, sarà determinata come una media pesata in rapporto ai due valori limite annuali previsti per ogni monoblocco.

5. Si prescrive al Gestore di trasmettere a ISPRA e ai Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in A.S., con frequenza mensile a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 settembre 2023, l'aggiornamento sullo stato di avanzamento degli interventi previsti su ogni monoblocco.

6. Resta fermo per il Gestore il rispetto dei valori limite in flusso di massa annuale fissati a partire dal 1 gennaio 2023 dalla prescrizione n. 19 del DM n. 140 del 17 luglio 2020.

7. Il rispetto delle prescrizioni sopra riportate e lo stato di avanzamento degli interventi di cui al comma 1 sono monitorati da ISPRA nell'ambito delle verifiche di competenza.

8. ISPRA valuterà gli aggiornamenti del Piano di monitoraggio e controllo eventualmente necessari alla luce delle modifiche introdotte con il presente provvedimento.

Articolo 2 **(Disposizioni finali)**

1. Copia del presente provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione attraverso pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero.

2. Dell'avvenuto deposito del provvedimento è data notizia con apposito avviso pubblico sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al presente articolo.

On. ~~Bilbo~~ Pichetto ~~Egatin~~